

DECISIONE (UE) 2018/10 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2014
relativa all'aiuto di Stato SA.18855 — C 5/08 (ex NN 58/07) — Danimarca
Accordi del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair
[notificata con il numero C(2014) 871]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel febbraio 2005, la Commissione ha ricevuto un reclamo dal gruppo SAS («SAS»). SAS ha affermato, tra l'altro, che la società dell'aeroporto di Aarhus/Aarhus Lufthavn A/S («aeroporto di Aarhus») ha concesso sovvenzioni illegali a Ryanair. Le sovvenzioni consisterebbero in tariffe aeroportuali e per l'assistenza a terra ridotte concesse a Ryanair.
- (2) La Commissione ha chiesto alla Danimarca di fornire ulteriori informazioni in merito al reclamo presentato con le lettere del 2 marzo 2005 e del 20 maggio 2006. La Danimarca ha risposto con le lettere del 18 maggio 2005 e dell'11 luglio 2006.
- (3) Con lettera datata 30 gennaio 2008 la Commissione ha informato la Danimarca della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽²⁾ («decisione di avvio») per quanto riguarda l'accordo fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair. Il 30 maggio 2008 la Danimarca ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo alla decisione di avvio.
- (4) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.
- (5) La Commissione ha ricevuto da tre parti interessate le osservazioni sulla decisione di avvio. SAS, Ryanair e l'Associazione delle compagnie aeree europee hanno presentato le proprie osservazioni rispettivamente il 16 giugno 2008, il 29 maggio 2008 e il 4 luglio 2008. La Commissione ha trasmesso dette osservazioni alla Danimarca con lettera del 17 luglio 2008 dandole un mese di tempo per rispondere. La Danimarca ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 29 settembre 2008.
- (6) Con lettera del 25 marzo 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. La Danimarca ha risposto con lettera del 28 marzo 2011. Con lettera dell'8 aprile 2011 la Commissione ha chiesto a Ryanair di fornire ulteriori informazioni. Ryanair ha risposto con lettera del 15 luglio 2011. Le osservazioni di Ryanair sono state trasmesse alla Danimarca tramite lettera datata 5 agosto 2011. La Danimarca ha fornito informazioni aggiuntive con le lettere dell'8 settembre 2011, del 22 settembre 2011, del 12 aprile 2012 e del 22 maggio 2012.

⁽¹⁾ GU C 109 del 30.4.2008, pag. 15.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 87 e l'articolo 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 107 e dall'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽³⁾ GU C 109 del 30.4.2008, pag. 15.

